



Decreto Dirigenziale n. 218 del 17/06/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

RINNOVO CONCESSIONE PER MANTENERE UN FABBRICATO ADIBITO A STALLA O DEPOSITO A DISTANZA RAVVICINATA AL CANALE DE PETRINIS NEL COMUNE DI SALA CONSILINA. RICHIEDENTE: CASALE GIUSEPPE - PRAT. 1282/C.

Il Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile

PREMESSO:

- che, con segnalazione del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro del 10/09/2013 veniva comunicata "la presenza di opere non autorizzate che ricadono nelle fasce di rispetto e che ostacolano le attività che l'Ente svolge", lungo il canale demaniale De Petrinis in loc. S. Agata del Comune di Sala Consilina, tra le quali un fabbricato ad uso deposito o stalla a distanza ravvicinata al corso d'acqua;
- che, con nota n. 1200 del 23/01/14, il Comune di Sala Consilina ha comunicato di avere chiesto, all'intendentario catastale del fabbricato identificato nel sig. Casale Giuseppe, con nota n. 16074 del 15/11/13, di voler fornire chiarimenti in ordine all'opera accertata dal Consorzio;
- che il sig. Casale Giuseppe, in riscontro alla richiamata nota n. 1200 del Comune di Sala Consilina, ha trasmesso copia del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile di Salerno n. 133 del 04/01/1967, della durata di 19 anni, con il quale il sig. Casale Carmine fu autorizzato a costruire "una piccola stalla in adiacenza alla propria abitazione e a distanza ravvicinata al canale De Petrinis in Sala Consilina (fg. 30 part. 874)";
- che, con nota n. 347694 del 21/05/2014, in considerazione di quanto sopra, fu comunicato al Comune di Sala Consilina e al Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro che poteva prendersi in considerazione la possibilità di rinnovare la concessione, previa acquisizione del parere favorevole del Consorzio di Bonifica stesso, invitando nel contempo il sig. Casale Giuseppe a manifestare la volontà di regolarizzare l'opera;
- che, con istanza pervenuta in data 23/09/2014 n. 625455, il sig. Casale Giuseppe, nato a Polla il 12/01/1972, domiciliato in Sala Consilina alla loc. S. Agata, C.F. CSLGPP72A12G793M (di seguito indicato con "ditta" o "concessionario"), in qualità di erede e nuovo esclusivo proprietario del fabbricato di che trattasi, così come dallo stesso dichiarato, nel comunicare che la richiesta di rinnovo della concessione scaduta nel 1986, non fu mai effettuata in quanto il primo concessionario, emigrato in America negli anni settanta ed ivi deceduto, non ha mai messo a conoscenza gli eredi di tali atti, ha chiesto il rinnovo a proprio nome della concessione;
- che la pratica è registrata agli atti al n. 1280/C;
- che, con nota n. 758993 del 11/11/2014 il sig. Casale Giuseppe è stato invitato a provvedere al pagamento degli oneri di concessione, calcolati in conformità a quanto previsto dall'art. 2946 del C.C.;
- che, con nota acquisita agli atti in data 04/03/15 n. 149450, il sig. Casale Giuseppe ha chiesto di poter rateizzare la somma richiesta per difficoltà economica;
- che, con nota n. 241036 del 08/04/15 il sig. Casale Giuseppe, in analogia a quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n. 13/1983, fu autorizzato ad effettuare il pagamento di quanto dovuto in 10 rate mensili;
- che la ditta ha costituito deposito cauzionale di € 248,00 pari a 2 annualità del canone base, mediante versamento in data 12/01/15 sul C.C.P. n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria – Napoli;
- che, inoltre, la ditta ha effettuato in data 12/01/15, un primo versamento di €. 200,00 e, in data 20/05/15, in relazione a quanto stabilito con la citata nota n. 241036 del 08/04/15, un secondo versamento di € 162,80 sul CC postale n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria – Napoli, Codice Fiscale e Partita IVA n. 80011990639, per ratei relativi agli oneri di concessione comprensivi dell'addizionale di cui alla L. R. n. 1/72.

CONSIDERATO:

- che dalla documentazione tecnica prodotta a firma del geom. Francesco De Vita, si rileva che l'opera è conforme a quanto a suo tempo autorizzato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile di Salerno n. 133 del 04/01/1967 e non interferisce con il regime idrico del canale De Petrinis. Il fabbricato è costituito da un unico piano di altezza m. 3,00 con copertura piana con un fronte lungo il canale De Petrinis di m 12,25 posto ad una distanza dallo stesso da m 1,60 a m 3,90;
- che il Consorzio di Bonifica, con nota n. 2028 del 04/08/2014, ha espresso il parere: "che la decisione circa un eventuale rinnovo della concessione spetti solo al Genio Civile, con le stesse modalità istruttorie che hanno regolato il procedimento di emissione del citato decreto 133/1967, avendo presumibilmente già all'epoca verificato la compatibilità dell'opera con le attività di bonifica; è palese che la presenza di un manufatto a distanza ridotta da un canale condizioni le operazioni di

manutenzione, pertanto potrà il Genio Civile, laddove lo ritenga opportuno, addebitare al richiedente la responsabilità e i totali costi di manutenzione nel tratto adiacente il fabbricato medesimo”;

- che il citato Decreto n. 133/1967 fu emesso in deroga alle distanze previste dall'art. 133 del R.D. 368/1904, e dell'art. 96 del R.D. 523/1904, articoli che, comunque, non prevedono una durata della concessione o autorizzazione limitata nel tempo;
- che non sono mutate le condizioni e lo stato dei luoghi rispetto all'epoca del rilascio del citato decreto n. 133/1967;
- che non si sono rilevati elementi ostativi al rinnovo della concessione;
- che, con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5154 del 20.10.2000 per l'emissione dei Decreti di concessione in materia di opere idrauliche veniva delegato il Settore del Genio Civile di Salerno, oggi Unità Operativa Dirigenziale n. 08 - Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile, in attuazione del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 475 del 10/09/2012;
- che risulta acquisita agli atti la dichiarazione del Dirigente U.O.D. (prot. interno n. 40 del 10/03/15) e del Responsabile del Procedimento e titolare del provvedimento (prot. interno n. 41 del 10/03/15) ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;

Dato atto dell'intervenuta verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Visto il R.D. n. 523 del 25.7.1904 (T.U. sulle opere idrauliche);

Visto il D. Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.

Visto l'art. 89 D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

Visto l'art. 19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;

Vista la L. R. n. 47 del 25.10.1978;

Visto il D. Lgs 112 del 31.03.1998;

Vista la Legge n. 183/1989;

Vista la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;

Vista la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;

Vista la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;

Vista la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;

Visto il D. L.vo n. 165 del 30.03.2001;

Vista la L. R. n. 7 del 30.04.2002;

Vista la Delibera di G. R. n. 2075/2005;

Vista la Delibera di G.R. n. 488 del 31.10.2013;

Vista la L. R. n. 3 del 16.01.2014;

Vista la L.R. n. 4 del 16.01.2014;

Vista la Delibera di G.R. n.92 del 01.04.2014;

Vista la L. R. n. 1 del 05/01/2015;

Ritenuto che l'istanza possa essere accolta;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di P.P. 14 geom. Renato Sarconio e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate:

- di rinnovare al sig. Casale Giuseppe, nato a Polla il 12/01/1972 e domiciliato in Sala Consilina alla loc. S. Agata, la concessione per mantenere un fabbricato adibito a stalla o deposito a distanza ravvicinata al Canale De Petrinis nel comune di Sala Consilina, costituito da un unico piano di altezza m. 3,00 con copertura piana con un fronte lungo il canale De Petrinis di m 12,25 posto ad una distanza dallo stesso da m 1,60 a m 3,90, come da rilievo agli atti a firma del geom. Francesco De Vita, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:
 - la concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi dei RR. DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o parere previsti dalle vigenti leggi;

- la concessione è subordinata al pagamento del canone di concessione e delle rate relative alle annualità pregresse; il pagamento non può essere sospeso per alcun motivo né subordinato a condizioni o eccezioni di sorta, pena la decadenza della concessione con obbligo di demolizione dell'opera;
- l'importo del canone annuo è stato stabilito, in via provvisoria e salvo eventuali conguagli, interessi o mora, con decorrenza 2004 (in conformità a quanto previsto dall'art. 2946 del C.C.) in € 136,40, corrispondenti ad € 165,84 per l'anno 2015, (importo comprensivo dell'imposta regionale del 10% di cui all'art. 1 della legge n. 1/72); detto importo sarà di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale di € 248,00 (cauzione pari al doppio dell'importo del canone annuo di base - codice tariffa 1521), è infruttifero e verrà restituito, a richiesta dell'interessato, al ripristino dello stato dei luoghi, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;
- il pagamento del canone annuale dovrà effettuarsi entro il 31 Marzo di ogni anno sul C/C n. 21965181, codice tariffa 1520, intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria - Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;
- le opere non potranno essere modificate rispetto ai grafici che, agli atti di ufficio, costituiscono parte integrante del presente decreto;
- la ditta concessionaria è obbligata alla manutenzione delle opere e a vigilare affinché le stesse vengano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate e per la destinazione d'uso specificata;
- la ditta concessionaria dovrà adottare ogni accorgimento atto a consentire il regolare deflusso delle acque ovvero ad evitare comportamenti che possano in alcun modo interferire con esso;
- la ditta concessionaria sarà l'unica responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero verificarsi, a persone o cose, in conseguenza di deficienze tecniche o costruttive o da carente manutenzione delle opere;
- la ditta concessionaria è tenuta alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904 che si intendono integralmente trascritti;
- la concessione viene rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nel rispetto delle servitù prediali e demaniali;
- tutta la responsabilità connessa alla gestione e all'utilizzo delle opere rimarrà ad esclusivo carico della ditta concessionaria, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione Regionale;
- la ditta concessionaria dovrà lasciare libero accesso lungo il corso d'acqua al personale addetto alla sorveglianza;
- la ditta concessionaria resta fin d'ora obbligata ad eseguire eventuali opere accessorie che si dovessero rendere necessarie, anche in futuro, per assicurare il buon regime idraulico del corso d'acqua, pena la decadenza della concessione stessa con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
- l'Amministrazione Regionale resta sollevata da ogni e qualsiasi vertenza per eventuali danni, comunque rivendicati da terzi, nei cui confronti il concessionario rimane unico responsabile;
- il fabbricato non potrà essere oggetto né di sopraelevazione, né di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera d, art. 3) Capo I del Testo Unico dell'Edilizia aggiornato, che comporti aumento del carico antropico. In caso di demolizione e ricostruzione, lo stesso dovrà rispettare le distanze fissate dalle norme al momento in vigore;
- sono cause della cessazione della titolarità della concessione idraulica la revoca o la rinuncia. La concessione potrà essere revocata dal Genio Civile, previa notifica all'interessato per: a) violazione delle norme di cui al R.D. n. 523/1904 o R.D. 368/1904; b) incompatibilità con sopravvenute necessità di pubblica utilità; c) accertamento di effetti dannosi causati dalle opere al regime del corso d'acqua; d) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Genio Civile, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi cui è tenuto il concessionario; e) mutamento, senza autorizzazione, dell'uso previsto e autorizzato. La rinuncia alla concessione idraulica deve essere comunicata in forma scritta. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia;
- la Regione Campania si riserva altresì il diritto di sospendere o modificare la concessione, anche parzialmente e in qualunque momento, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato e/o si presentino ragioni di pubblico interesse e/o di ordine pubblico e/o

di sicurezza e/o di igiene e/o di sanità, secondo le modalità previste dalla L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

- l'Amministrazione Regionale resta sollevata da ogni e qualsiasi danno possa arrecarsi al fabbricato e alla corte in caso di allagamenti dovuti ad eventi meteorici di particolare intensità con straripamento del Canale De Petrinis;
- il concessionario resta obbligato a tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni normative nelle materie urbanistico-edilizia, paesaggistica, artistica, storica, archeologica, sanitaria, ambientale ed in genere vigenti per le opere in argomento, essendo la presente concessione resa esclusivamente ai sensi del R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904;
- è fatto obbligo al concessionario di adempiere a tutte le prescrizioni contenute in pareri e nulla osta rilasciati da altri Enti;
- il concessionario dovrà corrispondere al Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro i maggiori costi di manutenzione derivanti dalla presenza del fabbricato nel tratto del corso d'acqua interessato dallo stesso, secondo le modalità stabilite dal Consorzio medesimo;
- tutte le spese in conseguenza del presente atto sono a carico del sig. Casale Giuseppe, nato a Polla il 12/01/1972 e domiciliato in Sala Consilina alla loc. S. Agata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato:

- al Dipartimento delle Politiche Territoriali; (53)
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile; (53 - 08);
- al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali; (55)
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (55 - 13);
- alla Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle Entrate Regionali (55 - 13 - 03);
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- al Comune di Sala Consilina;
- al Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro.

Biagio Franza